

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

4 settembre 2025 ([*](#))

“Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Lavoratori migranti – Normativa applicabile – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1 – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 14, paragrafi 8 e 10 – Lavoratore abitualmente occupato in più Stati membri – Meno del 25% dell’attività svolta nello Stato membro di residenza – Nozione di “parte sostanziale dell’attività” – Criteri di collegamento relativi all’orario di lavoro e/o alla retribuzione – Presa in considerazione di altre circostanze – Durata del periodo di valutazione – Potere discrezionale delle istituzioni competenti”

Nella causa C-203/24 [Hakamp] ([i](#)),

DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 267 TFUE, PROPOSTA DALLO HOGÉ RAAD DER NEDERLANDEN (TRIBUNALE SUPERIORE DEI PAESI BASSI), CON DECISIONE DEL 15 MARZO 2024, PERVENUTA IN CAUSA IL 15 MARZO 2024, NEL PROCEDIMENTO

KN

contro

Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dal signor A. Kumin, presidente della sezione, dal signor F. Biltgen (relatore), presidente della prima sezione, e dalla signora ^{I.} Ziemele, giudice,

Procuratore generale: Sig. A. Rantos,

impiegato: Sig. A. Calot Escobar,

vista la procedura scritta,

considerando le osservazioni presentate:

– per KN, dall'avvocato ^{M.} J. van Dam,

– per il governo dei Paesi Bassi, da ^{K.} Bulterman e ^{H.} M. S. Gijzen, in qualità di agenti,

– per il governo ceco, da ^{J.} Benešová, M. Smolek e J. Vlácil, in qualità di agenti,

– per il governo francese, dal signor R. Bénard e dalla signora ^{M.} Guiresse, in qualità di agenti,

– per il Governo del Principato del Liechtenstein, da ^{A.} Entner-Koch e R. Schobel, in qualità di agenti,

– per la Commissione europea, dal sig. B.-R. Killmann e dalla sig.ra ^{F.} van Schaik, in qualità di agenti,

vista la decisione adottata, sentito l'avvocato generale, di statuire sulla causa senza statuire,

rende il presente

Fermare

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012 (GU 2012, L 149, pag. 4) (in prosieguo: il «regolamento n. 883/2004»), e dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2009, L 284, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 465/2012 (di seguito "Regolamento n. 987/2009").
- 2 Tale richiesta è stata presentata nell'ambito di una controversia tra KN, un dipendente, e il Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (Consiglio di amministrazione del Fondo di previdenza sociale, Paesi Bassi) (di seguito "SVB") in merito alla determinazione provvisoria della normativa previdenziale applicabile al suo caso.

Il quadro giuridico

diritto dell'Unione

Regolamento n. 883/2004

- 3 I considerando 1, 3 e 45 del regolamento n. 883/2004 sono formulati come segue:

«(1) Le norme per il coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale rientrano nella libera circolazione delle persone e dovrebbero contribuire a migliorare il loro tenore di vita e le loro condizioni di lavoro.

[...]

(3) Il regolamento [(CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità] è stato modificato e aggiornato in numerose occasioni per tenere conto non solo degli sviluppi a livello comunitario, comprese le sentenze della Corte di giustizia, ma anche dei cambiamenti nelle legislazioni nazionali. Tali fattori hanno contribuito a rendere complesse e farraginose le norme comunitarie di coordinamento. Sostituire tali norme modernizzandole e semplificandole è pertanto essenziale per conseguire l'obiettivo della libera circolazione delle persone.

[...]

(45) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, vale a dire l'adozione di misure di coordinamento per garantire l'effettivo esercizio della libera circolazione delle persone, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della presente azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, [...]"

- 4 L'articolo 11 del presente regolamento recita:

1. Le persone cui si applica il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro. Tale legislazione è determinata conformemente al presente titolo.

[...] »

5 L'articolo 13 di tale regolamento, intitolato «Esercizio di attività in due o più Stati membri», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

“Una persona che svolge abitualmente un’attività dipendente in due o più Stati membri è soggetta:

a) alla legislazione dello Stato membro di residenza, se svolge una parte sostanziale della sua attività in tale Stato membro; o

b) se non svolge una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza:

i) alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio, se tale persona è impiegata da un'impresa o da un datore di lavoro [...]

[...] »

Regolamentoⁿ . 987/2009

6 Il considerando 1 del regolamento n. ^{987/2009} è formulato come segue:

^{883/2004}

"Il regolamento [n. ^{883/2004}] modernizza le norme di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri, specificando le misure e le procedure di attuazione necessarie e garantendone la semplificazione a vantaggio di tutte le parti interessate. È opportuno stabilire modalità di applicazione dettagliate di tale regolamento."

7 L'articolo 14 di tale regolamento, intitolato «Chiarimenti relativi agli articoli 12 e 13 del regolamento ^{883/2004} [n. ^{883/2004}]», al paragrafo 8 prevede quanto segue:

^{883/2004}

«Ai fini dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. ^{883/2004}], per “parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma” svolta in uno Stato membro si intende che una parte quantitativamente significativa delle attività complessive del lavoratore subordinato o autonomo è svolta in tale Stato, senza che ciò costituisca necessariamente la parte principale di tali attività.

Nel determinare se una parte sostanziale delle attività è svolta in uno Stato membro, si terrà conto dei seguenti criteri indicativi:

(a) nel caso di attività retribuita, orario di lavoro e/o retribuzione; e

b) nel caso di attività autonoma, fatturato, orario di lavoro, numero di servizi forniti e/o reddito.

In una valutazione complessiva, il rispetto di meno del 25% dei criteri sopra indicati indicherà che una parte sostanziale delle attività non viene svolta nello Stato membro interessato.

8 L'articolo 14, paragrafo 10, di tale regolamento prevede quanto segue:

“Nel determinare la legislazione applicabile ai sensi dei paragrafi 7 e 8, le istituzioni interessate tengono conto della situazione futura prevista per i successivi dodici mesi di calendario.”

9 L'articolo 16 dello stesso regolamento, che riguarda la «Procedura di applicazione dell'articolo 13 del regolamento [n. ^{883/2004}]», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

“1. La persona che esercita attività in due o più Stati membri ne informa l'istituzione designata dall'autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. L'istituzione designata del luogo di residenza determina quanto prima la legislazione applicabile all'interessato, tenendo conto dell'articolo 13 del regolamento [n. 883/2004] e dell'articolo 14 del regolamento [n. 987/2009]. Tale determinazione iniziale è provvisoria. L'istituzione informa di tale determinazione provvisoria le istituzioni designate di ciascuno Stato membro in cui viene esercitata un'attività.

Decisioni del Comitato misto dello Spazio economico europeo (SEE)

- 10 L'allegato VI (Sicurezza sociale) dell'accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3) comprende, in virtù della decisione del Comitato misto SEE n. 76/2011, del 1° luglio 2011, che modifica l'allegato VI (Sicurezza sociale) e il protocollo 37 dell'accordo SEE (GU 2011, L 262, pag. 33), entrata in vigore il 1° giugno 2012, il regolamento n. 883/2004 e il regolamento n. 987/2009 come «atti cui si fa riferimento». Tali regolamenti sono applicabili nel Liechtenstein dal 1° giugno 2012.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali sollevate

- 11 Nel 2016, KN risiedeva nei Paesi Bassi. Tra il 4 febbraio e il 31 dicembre 2016 (il "periodo controverso"), ha lavorato come barcaiolo su una nave per la navigazione interna (la "nave"), registrata nei Paesi Bassi e di proprietà e gestita da una compagnia di navigazione registrata e stabilita nei Paesi Bassi. KN ha svolto le sue attività in Belgio, Germania e Paesi Bassi. Secondo il diario di bordo della nave, nel 2016, la nave ha navigato per circa il 22% del suo tempo di navigazione totale nei Paesi Bassi. Durante il periodo controverso, KN era alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito nel Liechtenstein.
- 12 Da tale diario di bordo emerge inoltre che, negli anni 2013 e 2014, la nave aveva già navigato nei Paesi Bassi rispettivamente per il 22 e il 24% del tempo di navigazione totale. Durante tale periodo, tuttavia, KN non ha lavorato per il datore di lavoro stabilito nel Liechtenstein né a bordo della nave.
- 13 Con lettera del 25 luglio 2017, l'istituzione competente per il Principato del Liechtenstein, sulla base dell'articolo 6 del regolamento n. 987/2009, ha chiesto alla SVB di determinare in via provvisoria la legislazione applicabile a KN per il periodo controverso.
- 14 Con decisione dell'8 novembre 2019, la SVB ha ritenuto che la normativa olandese fosse quella applicabile per il periodo controverso e ha rilasciato un certificato attestante l'applicazione del regime previdenziale olandese (certificato A1) per tale periodo.
- 15 KN ha presentato un reclamo che è stato respinto dall'SVB con decisione del 6 marzo 2020, in quanto l'interessato aveva svolto, durante il periodo controverso, una parte sostanziale della sua attività retribuita nei Paesi Bassi. Nel giungere a tale conclusione, l'SVB ha tenuto conto non solo del tempo di navigazione dell'imbarcazione su cui KN lavorava, come risultante dal giornale di bordo, ma anche del fatto che egli risiedeva nei Paesi Bassi, che l'imbarcazione era ivi registrata e che il proprietario e l'operatore dell'imbarcazione erano ivi stabiliti.
- 16 Poiché il rechtbank Midden-Nederland (tribunale distrettuale dei Paesi Bassi centrali, Paesi Bassi) ha respinto il ricorso proposto contro tale decisione dell'SVB, KN ha proposto ricorso dinanzi al Centrale Raad van Beroep (corte d'appello della previdenza sociale e del pubblico impiego, Paesi Bassi), producendo documenti dai quali risulterebbe che il suo orario di lavoro nei Paesi Bassi era limitato al 18,5% del suo orario di lavoro complessivo durante il periodo controverso.

- 17 Con sentenza del 19 maggio 2022, il Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello della previdenza sociale e della funzione pubblica) ha respinto tale ricorso, ritenendo che la normativa olandese in materia di previdenza sociale fosse effettivamente applicabile per il periodo controverso. Secondo tale tribunale, un lavoratore che svolge meno del 25% della sua attività lavorativa dipendente nello Stato membro di residenza potrebbe tuttavia essere considerato come se avesse svolto una parte sostanziale di tale attività in tale Stato, qualora sussistano altri sufficienti indizi in tal senso.
- 18 Il Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello della previdenza sociale e della funzione pubblica) ha ritenuto che la SVB avesse sufficientemente dimostrato che KN aveva svolto una parte sostanziale della sua attività lavorativa subordinata nello Stato membro di residenza, tenendo conto, a tale riguardo, del fatto che l'imbarcazione sulla quale aveva lavorato aveva navigato anche nei Paesi Bassi nel 2013 e nel 2014, rispettivamente per il 22% e il 24% del suo tempo di navigazione totale, che l'interessato risiedeva nei Paesi Bassi, che l'imbarcazione era ivi immatricolata e che sia il proprietario sia l'operatore dell'imbarcazione erano ivi stabiliti.
- 19 KN ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello della previdenza sociale e della funzione pubblica) dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi), giudice del rinvio. Egli sostiene che il Centrale Raad van Beroep (Corte d'appello della previdenza sociale e della funzione pubblica), tenendo conto di circostanze irrilevanti nella valutazione del luogo in cui ha svolto la parte sostanziale delle sue attività subordinate, ha erroneamente applicato l'articolo 13 del regolamento n. 883/2004 e l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009. Inoltre, secondo KN, tale giudice ha erroneamente omissso di tenere conto del fatto che il datore di lavoro è stabilito nel Liechtenstein e che l'imbarco e lo sbarco dalla nave sono avvenuti in Belgio e non nei Paesi Bassi.
- 20 In tale contesto, il giudice del rinvio si pone diverse questioni.
- 21 In primo luogo, questa Corte desidera sapere quali circostanze possano essere rilevanti per ritenere che i lavoratori che lavorano meno del 25% del loro orario di lavoro nello Stato membro di residenza vi svolgano comunque una parte sostanziale della loro attività lavorativa dipendente.
- 22 Secondo il giudice del rinvio, dall'impiego, nell'articolo 14, punto 8, del regolamento n. 987/2009, nella sua versione neerlandese, dei termini «*mede*» («anche») e «*indicatieve criteria*» («criteri indicativi») nonché del sostantivo «*indicatie*» («indicazione»), emerge incontestabilmente che, nel caso in cui l'orario di lavoro e/o la retribuzione nello Stato membro di residenza rappresentino meno del 25% di tali elementi presi in considerazione per l'insieme delle attività del lavoratore nei diversi Stati membri, sussiste la possibilità di prendere in considerazione, nell'ambito di una valutazione globale della situazione di tale lavoratore, altre circostanze.
- 23 Tuttavia, non solo l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 non menziona quali sarebbero tali altre circostanze pertinenti, ma è anche difficile sapere quale importanza debba essere attribuita all'ultimo comma di tale paragrafo 8, secondo cui la presenza di meno del 25% dei criteri di collegamento menzionati in tale ultimo comma indica che una parte sostanziale delle attività non è svolta nello Stato membro di residenza.
- 24 Il tenore letterale dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 883/2004 consente di affermare che la nozione di «parte sostanziale» deve riferirsi alle attività subordinate dell'interessato. L'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 chiarisce che deve trattarsi di una parte delle attività che, dal punto di vista quantitativo, è significativa. Pertanto, il giudice del rinvio tende a concludere che le altre circostanze devono presentare un nesso diretto con l'esercizio delle attività, fornire un'indicazione circa il luogo in cui le attività vengono svolte e dare luogo, per quanto riguarda l'importanza che può essere attribuita alle attività svolte nello Stato membro di residenza rispetto al complesso delle attività dell'interessato, a conclusioni di carattere quantitativo.

25 Il giudice del rinvio ritiene, in secondo luogo, che occorra escludere dalle diverse circostanze da prendere in considerazione il luogo di immatricolazione della nave, il luogo di stabilimento del proprietario e dell'armatore della nave, o il luogo di imbarco e/o sbarco del lavoratore dalla nave, o ancora informazioni relative al periodo o al luogo di navigazione durante gli anni in cui il lavoratore non era al servizio del suo datore di lavoro del Liechtenstein. Inoltre, il luogo di residenza del lavoratore non può, secondo il giudice del rinvio, costituire un'indicazione pertinente, poiché l'articolo 883/2004

13, paragrafo 1, del regolamento n. _____ corrisponde esattamente alla situazione in cui un lavoratore svolge parte delle sue attività nello Stato membro di residenza. Né il luogo di stabilimento del datore di lavoro presenta alcun collegamento con l'esercizio delle attività in tale Stato.

26 In terzo luogo, per quanto riguarda il periodo da prendere in considerazione per valutare se un lavoratore subordinato svolga una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, il giudice del rinvio chiede se esso debba essere limitato al periodo coperto dal certificato A1 o se possa essere prorogato, se del caso, fino a corrispondere a un anno civile. L'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. 987/2009

regolamento n. _____ prevede che la situazione futura sia presa in considerazione per i successivi 12 mesi civili, senza tuttavia specificare a partire da quale momento tale periodo debba essere calcolato, se su base giornaliera o a partire dalla fine di un determinato periodo.

987/2009

27 Il regolamento n. _____ non contiene alcuna disposizione relativa alla presa in considerazione di un periodo anteriore a quello in questione. Tuttavia, secondo la Guida pratica sulla legislazione applicabile nell'Unione europea (UE), nello Spazio economico europeo (SEE) e in Svizzera, elaborata e approvata dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e pubblicata nel dicembre 2013 (di seguito "la Guida pratica"), anche le precedenti modalità di svolgimento delle attività potrebbero costituire un indicatore affidabile del comportamento futuro del lavoratore interessato.

28 In quarto luogo, il giudice del rinvio chiede quale potere discrezionale disponga l'istituzione competente, quando rilascia un certificato A1, per stabilire se un lavoratore svolga una parte sostanziale delle sue attività nello Stato membro di residenza.

29 In tali circostanze, lo Hoge Raad der Nederlanden (Corte suprema dei Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«(1) Quali circostanze o tipi di circostanze sono appropriati per valutare, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 _____, se una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale delle sue attività nello Stato di residenza quando è accertato che le esercita ivi durante il 22% del suo orario di lavoro? Se a tal fine sia richiesto: (i) che una circostanza abbia un collegamento diretto con l'esercizio delle attività, (ii) che una circostanza offra un'indicazione sul luogo in cui le attività vengono esercitate e (iii) che, per quanto riguarda l'importanza che può essere attribuita alle attività esercitate nello Stato di residenza rispetto al complesso delle attività della persona interessata, dalla circostanza si debbano dedurre conclusioni quantitative.

2) Alla luce della risposta alla prima questione, se, ai fini di tale valutazione, si debba o si possa tener conto: i) del luogo di residenza del lavoratore, ii) del luogo di immatricolazione dell'imbarcazione per la navigazione interna sulla quale il lavoratore svolge la sua attività, iii) del luogo di stabilimento del proprietario e dell'esercente dell'imbarcazione per la navigazione interna, iv) del luogo in cui l'imbarcazione ha navigato in altri periodi di tempo, durante i quali il lavoratore non ha svolto la sua attività a bordo o non ha già lavorato per tale datore di lavoro, v) del luogo di stabilimento del datore di lavoro e vi) del luogo in cui il lavoratore sale a bordo e scende dall'imbarcazione.

3) In quale arco di tempo si deve valutare se un lavoratore svolga una parte sostanziale delle sue attività nello Stato di residenza?

- 4) Nel determinare la normativa applicabile, se l'ente competente di uno Stato membro disponga, con riferimento alla nozione di «parte sostanziale delle sue attività» di cui all'articolo 13, paragrafo 1, 883/2004 del regolamento n. , di un margine di discrezionalità che il giudice deve in linea di principio rispettare e, in caso affermativo, qual è l'entità di tale margine.

Sulle questioni preliminari

Sulla prima e sulla seconda domanda

- 30 Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio 987/2009 chiede, in sostanza, se l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. debba essere interpretato nel senso che, per valutare se una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, l'istituzione competente ha la possibilità di prendere in considerazione circostanze diverse dal tempo di lavoro prestato e/o dalla retribuzione percepita in tale Stato.
- 31 Dal tenore dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 emerge che l'espressione «parte sostanziale di un'attività subordinata o autonoma» svolta in uno Stato membro significa che una parte quantitativamente significativa di tutte le attività del lavoratore subordinato o autonomo è svolta in tale Stato membro, senza che ciò costituisca necessariamente la maggioranza di tali attività. Per determinare se una parte sostanziale delle attività sia svolta in uno Stato membro, si tiene conto, nel caso di un'attività subordinata, dell'orario di lavoro e/o della retribuzione. Qualora meno del 25% di tali criteri sia soddisfatto, ciò indicherà che una parte sostanziale dell'attività non è svolta nello Stato membro interessato (sentenza del 19 maggio 2022, [INAIL e INPS](#), C-33/21, EU:C:2022:402, punto 63).
- 32 I dubbi sollevati dal giudice del rinvio derivano dal fatto che la versione neerlandese dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 include il termine « *mede* » («anche») in concomitanza con il riferimento ai criteri indicativi da prendere in considerazione per determinare se una parte sostanziale delle attività subordinate dell'interessato sia svolta in uno Stato membro. Il giudice del rinvio ne deduce che sarebbe lecito accettare criteri diversi da quelli relativi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione elencati in tale disposizione.
- 33 Tuttavia, è importante notare che altre versioni linguistiche dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, in particolare quelle in tedesco, inglese, francese o lettone, non contengono il termine «anche».
- 34 Secondo una giurisprudenza costante, il testo utilizzato in una delle versioni linguistiche di una disposizione di diritto dell'Unione non può costituire l'unico fondamento per l'interpretazione di tale disposizione né essere considerato prioritario rispetto alle altre versioni linguistiche. Un simile approccio sarebbe incompatibile con l'esigenza di applicazione uniforme del diritto dell'Unione. In caso di divergenza tra le versioni linguistiche, la disposizione di cui trattasi deve essere interpretata alla luce dell'economia generale e della finalità della normativa di cui fa parte (sentenze del 25 marzo 2010, [Helmut Müller](#), C-451/08, EU:C:2010:168, punto 38 e giurisprudenza ivi citata, e del 21 marzo 2024, [Cobult](#), C-76/23, EU:C:2024:253, punto 25 e giurisprudenza ivi citata).
- 35 Per quanto riguarda il contesto della normativa in cui si inserisce la disposizione in questione, emerge chiaramente dal titolo stesso del regolamento n. 987/2009 che quest'ultimo è destinato a stabilire le modalità di applicazione del regolamento n. 883/2004. L'articolo 14 del regolamento n. 987/2009 è intitolato, da parte sua, «Chiarimenti relativi agli articoli 12 e 13 del regolamento [n. 883/2004]» e il

paragrafo 8 dello stesso è stato adottato «ai fini dell'applicazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento [n. 883/2004]».

36 Occorre pertanto, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 14 del regolamento n. 987/2009, prendere in considerazione gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 883/2004.

37 A tale riguardo, occorre ricordare che le disposizioni del titolo II del regolamento n. 883/2004, intitolato «Determinazione della legislazione applicabile», di cui fanno parte gli articoli 12 e 13 di tale regolamento, costituiscono un sistema completo e uniforme di norme di conflitto di leggi, il cui scopo è non solo quello di evitare l'applicazione simultanea di più leggi nazionali e le complicazioni che ne possono derivare, ma anche quello di impedire che le persone rientranti nell'ambito di applicazione di tale regolamento siano private della tutela previdenziale per mancanza di una legislazione loro applicabile (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2023, [Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu](#), C-422/22, EU:C:2023:869, punto 50 e giurisprudenza ivi citata).

38 Come emerge dai considerando 1 e 45 del regolamento n. 883/2004, l'obiettivo di tale regolamento è quello di assicurare il coordinamento tra i sistemi nazionali di sicurezza sociale degli Stati membri al fine di garantire l'esercizio effettivo della libera circolazione delle persone e, in tal modo, di contribuire al miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro delle persone che si spostano all'interno dell'Unione, modernizzando e semplificando nel contempo le norme contenute nel regolamento n. 1408/71 (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [AFMB e a.](#), C-610/18, EU:C:2020:565, punto 63).

39 Tale finalità è attuata dall'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, il quale prevede che le persone cui si applica tale regolamento sono soggette, in materia di sicurezza sociale, alla legislazione di un solo Stato membro, determinato conformemente al titolo II di tale regolamento.

40 Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), enuncia il principio secondo cui una persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [AFMB e a.](#), C-610/18, EU:C:2020:565, punto 42).

41 Tale principio è tuttavia formulato «fatti salvi gli articoli da 12 a 16» del regolamento n. 883/2004, poiché, in talune situazioni specifiche, la pura e semplice applicazione di tale principio rischierebbe non di evitare, ma, al contrario, di creare, tanto per il lavoratore quanto per il datore di lavoro e per gli enti previdenziali, complicazioni amministrative che potrebbero avere l'effetto di ostacolare l'esercizio della libera circolazione delle persone contemplata da tale regolamento (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [AFMB e a.](#), C-610/18, EU:C:2020:565, punto 43).

42 Tra queste situazioni specifiche rientra quella di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, di una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri.

43 L'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 prevede, alla lettera a), che una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza se vi esercita una parte sostanziale della sua attività, mentre la lettera b) di tale disposizione precisa che una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri e che non esercita una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio.

- 44 Le norme sul conflitto di leggi previste dall'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 883/2004

garantiscono che, quando una persona esercita un'attività subordinata in due o più Stati membri, sia sempre applicabile la legislazione di un solo Stato membro, vale a dire o la legislazione dello Stato membro di residenza di tale persona, se vi esercita una parte sostanziale della sua attività, o, in mancanza, la legislazione dello Stato membro in cui è stabilito il suo datore di lavoro.

883/2004

- 45 Così facendo, l'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. è conforme all'obiettivo ricordato ai punti 37 e 38 della presente sentenza, in quanto prevede, pur semplificando le norme stabilite dalla normativa precedente, norme derogatorie a quella dello Stato membro di occupazione contenuta nell'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), di tale regolamento, proprio al fine di evitare le complicazioni che potrebbero altrimenti derivare dall'applicazione di quest'ultima norma a situazioni che comportano l'esercizio di attività in due o più Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [AFMB e a.](#), C-610/18, EU:C:2020:565, punto 64).

- 46 In tale prospettiva, le norme derogatorie stabilite dalle disposizioni menzionate al punto 43 della presente sentenza mirano a garantire che, conformemente alla regola dello status unico richiamata al punto 39 della stessa sentenza, i lavoratori che svolgono attività in due o più Stati membri siano soggetti alla legislazione di un solo Stato membro, stabilendo, a tal fine, criteri di collegamento che tengano conto della situazione oggettiva di tali lavoratori al fine di agevolare la loro libera circolazione (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2020, [AFMB e a.](#), C-610/18, EU:C:2020:565, punto 65).

- 47 È alla luce di tali considerazioni che l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009 deve quando essere interpretato fa riferimento all'orario di lavoro e/o alla retribuzione al fine di determinare se una parte quantitativamente significativa delle attività complessive del lavoratore sia svolta in uno Stato membro.

- 48 In tale contesto, occorre rilevare, in primo luogo, che l'ultimo comma dell'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. 987/2009, secondo il quale occorre verificare, nell'ambito di una valutazione complessiva della situazione del lavoratore interessato, se la soglia del 25% sia raggiunta, fa espresso riferimento ai criteri «sopra menzionati», vale a dire, nel caso di un'attività subordinata, quelli relativi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione, ad esclusione di qualsiasi altro criterio.

- 49 Il fatto che tale verifica dei criteri enunciati venga effettuata nell'ambito di una valutazione complessiva della situazione del lavoratore interessato non significa che sia lecito aggiungere altri criteri, ma che sia necessario prendere in considerazione l'insieme delle attività subordinate del lavoratore in questione.

- 50 D'altro canto, la formulazione di tale disposizione non lascia dubbi sul fatto che, in assenza del rispetto del 25% dei criteri relativi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione, non si può concludere che una parte sostanziale dell'attività lavorativa subordinata sia svolta nello Stato membro interessato.

- 51 Ammettere che un lavoratore che abbia svolto meno del 25% del totale delle sue attività subordinate nel territorio dello Stato membro di residenza possa essere soggetto alla legislazione di tale Stato in 883/2004

forza dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. non solo violerebbe il carattere eccezionale dei criteri di collegamento previsti agli articoli da 12 a 14 di tale regolamento, compresi quelli relativi allo Stato membro di residenza, ma creerebbe altresì incertezza nell'applicazione delle norme di conflitto di leggi enunciate nel titolo II di tale regolamento, a scapito della semplicità che tali norme mirano a garantire per quanto riguarda l'applicazione dei criteri di collegamento fondati sulla situazione oggettiva in cui si trova il lavoratore interessato.

- 52 L'interpretazione secondo cui il mancato rispetto del 25% dei criteri relativi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione non può essere sanato prendendo in considerazione altri criteri è ulteriormente confermata dalle note esplicative fornite dalla Guida pratica, documento che, per sua natura, non ha valore giuridico vincolante. Ciò premesso, tale guida costituisce uno strumento utile per l'interpretazione dei

883/2004 987/2009

regolamenti nn. e . Pertanto, nella parte di tale documento relativa alla nozione di «parte sostanziale» dell'attività, si afferma che i criteri relativi all'orario di lavoro e/o alla retribuzione devono essere presi in considerazione al fine di verificare se la soglia del 25% di cui all'articolo 14, 987/2009

paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento n. sia raggiunta nello Stato membro di residenza, il che costituirebbe quindi un indicatore del fatto che una parte sostanziale di tutte le attività del lavoratore interessato viene svolta in tale Stato membro. Sebbene la Guida pratica affermi che possono entrare in gioco anche altri criteri, senza tuttavia definirli, da tutti gli esempi concreti forniti emerge chiaramente che l'esercizio di un'attività subordinata nello Stato membro di residenza che rappresenta meno del 25% in termini di orario di lavoro e/o di retribuzione non consente di concludere che si applichi la legislazione di tale Stato.

987/2009

53 Di conseguenza, si deve concludere che l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. deve essere interpretato nel senso che, affinché si possa ritenere che una persona svolga una parte sostanziale della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza, deve essere raggiunta la soglia del 25% dell'orario di lavoro e/o della retribuzione in tale Stato membro, senza tener conto di altri criteri idonei a compensare il mancato rispetto dei criteri sopra menzionati.

54 Ne consegue che, in un caso come quello di cui al procedimento principale, in cui è pacifico che il lavoratore ha svolto il 22% della sua attività subordinata nello Stato membro di residenza, il che è inferiore alla soglia del 25% di cui all'articolo 14, paragrafo 8, ultimo comma, del regolamento n. 987/2009 883/2004

, la norma di conflitto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. non può essere applicata nei suoi confronti, cosicché occorre determinare la legislazione applicabile conformemente alla norma di conflitto di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, la quale prevede che il lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui l'impresa o il datore di lavoro ha la propria sede legale o il proprio domicilio.

55 Da quanto precede consegue che non occorre prendere in considerazione altri criteri per stabilire se il lavoratore interessato svolga una parte sostanziale della sua attività lavorativa subordinata nel suo Stato di residenza.

56 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione 987/2009

dichiarando che l'articolo 14, paragrafo 8, del regolamento n. deve essere interpretato nel senso che, per valutare se una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, spetta all'istituzione competente verificare, nell'ambito di una valutazione complessiva della situazione di tale persona, se almeno il 25% del suo orario di lavoro e/o della sua retribuzione sia, rispettivamente, svolto e/o percepito in tale Stato. In tale contesto, non è necessario prendere in considerazione altre circostanze o criteri.

Sulla terza domanda

57 Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale periodo di tempo debba essere preso in considerazione per valutare, nell'ambito della valutazione complessiva prevista dall'articolo 14, 987/2009

paragrafo 8, del regolamento n. , se il lavoratore interessato svolga una parte sostanziale della sua attività lavorativa subordinata nello Stato membro di residenza.

987/2009

58 A tale riguardo, l'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. prevede che le istituzioni interessate debbano tenere conto della situazione futura prevista per i successivi dodici mesi di calendario.

59 Benché tale disposizione non precisi il momento di decorrenza del periodo di dodici mesi da prendere in considerazione, risulta tuttavia chiaro dalla sua formulazione che essa riguarda i dodici mesi

successivi, poiché nessuna disposizione del presente regolamento fa riferimento alla situazione passata del lavoratore interessato.

987/2009

60 Poiché l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 10, del regolamento n. , in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 8, di tale regolamento, è riservata ai casi in cui un lavoratore esercita l'attività in due o più Stati membri, occorre considerare che il punto di partenza deve essere quello dell'inizio dell'esercizio dell'attività in due o più Stati membri.

61 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che
987/2009
l'articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento n. deve essere interpretato nel senso che, per valutare, nell'ambito della valutazione complessiva della situazione di una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri, se tale persona eserciti una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, occorre prendere in considerazione la sua situazione futura prevista per i successivi dodici mesi di calendario.

Sulla quarta domanda

62 Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, quale margine di discrezionalità disponga l'istituzione competente di uno Stato membro quando essa determina se un lavoratore abbia svolto una parte sostanziale della sua attività subordinata, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del
883/2004
regolamento n. , nello Stato membro di residenza.

63 Alla luce della risposta data alla prima questione, non occorre rispondere alla quarta questione.

Sui costi

64 Nei confronti delle parti nel procedimento principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per tali motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

- 1) **Articolo 14(8) del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,**

dovrebbe essere interpretato nel senso che:

Al fine di valutare se una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri svolga una parte sostanziale di tale attività nello Stato membro di residenza, spetta all'istituzione competente verificare, nell'ambito di una valutazione complessiva della situazione di tale persona, se almeno il 25% del suo orario di lavoro e/o della sua retribuzione sia, rispettivamente, svolto e/o percepito in tale Stato. In tale contesto, non è necessario tenere conto di altre circostanze o criteri.

- 2) **Articolo 14, paragrafi 8 e 10, del regolamento n. 987/2009 , come modificato dal regolamento n. 465/2012 ,**

dovrebbe essere interpretato nel senso che:

al fine di valutare, nell'ambito della valutazione complessiva della situazione di una persona che esercita abitualmente un'attività subordinata in due o più Stati membri, se tale persona

esercita una parte sostanziale della sua attività nello Stato membro di residenza, occorre tener conto della sua situazione futura prevista per i successivi dodici mesi di calendario.

Firme

* Lingua processuale: olandese.

i Il nome in questo caso è fittizio. Non corrisponde al vero nome di nessuna delle parti del procedimento.